

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE,
ESTETISTA ,
TATUAGGIO E PIERCING**

(Approvato con delibera di C.c. n. 7 del 27/01/2010)

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Modalità di svolgimento delle attività

Art. 3 - Condizioni per la presentazione della Dichiarazione d'inizio attività;

Art. 4 - Attività esistenti;

Art. 5 - presentazione della dichiarazione inizio attività per acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Art. 6 - istruttoria della D.I.A.;

Art. 7 - subingresso per atto tra vivi;

Art. 8 - subingresso mortis causa;

Art. 9 - Obbligo di inizio dell'attività:

Art. 10 - Sospensione dell'attività;

Art. 11 - Decadenza e cessazione dell'attività;

Art. 12 - Obbligo di Osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori;

Art. 13 - Obbligo di esposizione delle tariffe;

Art. 14 - Sanzioni.

ART 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento disciplina le attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing in conformità alle disposizioni di legge:

- Acconciatori: Legge 14/02/1963 n. 161, modificata dalle Leggi 23/12/1970 n. 1142 e dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174; nonché della Legge n° 40 del 2/04/2007;
- Estetisti: Legge 4 gennaio 1990 n. 1°, della Legge Regionale 04/08/1992 n. 32, della legge 08/08/1985 n. 443 nonché della Legge n° 40 del 2/04/2007;
- Tatuaggi e Piercing: Delibera di Giunta Regione Emilia–Romagna n° 465/07;

2. L'attività di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare (manicure e pedicure);

3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresa l'attività di ricostruzione delle unghie.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e definiti dalla legge 04/01/1990 n. 1 con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista si intendono :

- a. per centro abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone con la presenza di operatori professionali;
- b. per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente " , quella inerente a trattamenti eseguiti sul viso (eventualmente anche sul corpo) duraturi ma , contrariamente al tatuaggio, non definitivi e diretti a migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- c. l'attività di bagno turco – hamman e sauna;
- d. l'attività di ricostruzione unghie artificiali (onicotecnica) che consiste nell'applicazione e della decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.

4. E' tatuatore colui che esercita l'attività di tatuaggio intendendosi con ciò la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili;

5. E' esercente l'attività di **piercing** colui che effettua l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato tale l'inserimento di anelli nei lobi dell'orecchio, qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ'

1. Condizione necessaria per l'esercizio delle attività sopra descritte è il possesso della qualifica professionale, come specificato nel successivo articolo 3 lettera a).
2. Le attività oggetto del Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. È consentito l'esercizio delle attività di acconciatore presso luoghi di cura o di riabilitazione, o in altri luoghi per i quali sia stipulata apposita convenzione.
3. E' consentito l'esercizio dell'attività di estetista conformemente alla Delibera di Giunta Regionale n° 916 del 25/6/07, nelle strutture ricettive alberghiere aventi i requisiti previsti dalla stessa, in attuazione dell'art. 3, comma 2° L.R. n° 16/04.
4. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114, e successive modificazioni.

ART. 3 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INIZIO ATTIVITÀ'

A) REQUISITI SOGGETTIVI

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge del 17 agosto 2005 n° 174 – Disciplina dell'attività di acconciatore.
2. Le imprese che esercitano l'attività di estetista devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 4/1/1990, n° 1 - Disciplina dell'attività di estetista.
3. Le imprese che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione offerto a tutti gli operatori dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda Unità Sanitaria Locale conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 11/04/07 n° 465.
4. In tutti i casi la qualifica professionale deve essere posseduta:
 - a) in caso di ditta individuale: dal titolare;
 - b) in caso di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, dalla maggioranza dei soci, se i soci sono due da almeno 1 dei soci. In caso di società in accomandita

semplice i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari, per le s.r.l. unipersonali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio;

c) in caso di impresa diversa da quelle di cui alla Legge del 17 agosto 1985, n° 443, o non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, dal Direttore d'azienda;

d) per le attività di tatuaggio e piercing tutti gli operatori che nel laboratorio eseguono tali attività sulla clientela devono essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di cui alla lettera H) della Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465.

B) REQUISITI URBANISTICI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing devono presentare conforme destinazione d'uso.

2. La destinazione d'uso dei locali è attualmente prevista dall'art. VI punto 3 (funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili) uso B (3.1) – servizi per la persona.

3. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifica a laboratorio artigianale. Dovranno essere dotati inoltre di servizi igienici distinti.

C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Il Servizio di Igiene Pubblica effettua presso tutte le attività sopra elencate, le verifiche preliminari circa il possesso dei requisiti dei locali, delle attrezzature, delle procedure di sicurezza adottate e della conduzione igienica dell'attività, rilascia certificato igienico - sanitario necessario ai fini della presentazione della DIA di cui all'art. 5 ed esprime parere in merito alle comunicazioni di subingresso nei casi previsti dall'art. 7, 4° comma.

2. Nel caso di attività di piercing del solo lobo dell'orecchio complementare ad altre attività, potranno essere derogati i requisiti dei locali e servizi pur nel rispetto delle garanzie di sicurezza igienico sanitaria della procedura.

3. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede ad effettuare controlli sulla condizione igienico sanitaria delle attività in esercizio, verificando la corretta conduzione ed il mantenimento dei requisiti di cui ai punti precedenti.

4. Il Servizio di Igiene Pubblica potrà effettuare accertamenti sugli esercenti le suddette professioni qualora emerga il sospetto di possibile implicazione nella diffusione di patologie infettive e parassitarie trasmissibili agli utenti. Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie di cui al punto precedente dovrà essere allontanato dal lavoro fino a bonifica avvenuta, o comunque, adibito ad altre mansioni, purché queste non prevedano un contatto con la clientela suscettibile di contagio. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie e deve indossare indumenti da lavoro bianchi o di altro colore chiaro, tenuti sempre in perfetto stato di pulizia.

D. REQUISITI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE:

- 1.** I nuovi locali in cui si svolge l'attività devono avere un'altezza non inferiore a 3 mt. e una superficie minima corrispondente a 25 mq per locali con un solo addetto e di massima con almeno ulteriori mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolato al netto dei servizi igienici e del locale ripostiglio. Stesse superfici, secondo i criteri sopradefiniti, sono richieste per le attività di estetista qualora le stesse vengano svolte in apposito laboratorio; mq 10 sono richiesti per attività di estetista svolte presso laboratori di barbieri o parrucchiere o similari.
- 2.** I locali in cui si svolge l'attività devono avere una superficie fenestrata non inferiore a 1/10 rispetto alla superficie del pavimento di cui almeno la metà apribile con finestre o vasistas. Solamente nel caso in cui ciò non sia possibile, il locale dovrà essere dotato di impianto di ricambio d'aria che garantisca almeno un ricambio di 50 m³/h per persona (Norme UNI).
- 3.** Nei laboratori di tatuatori gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalla sala d'attesa e da quella destinata alla pulizia, sterilizzazione e disinfezione delle attrezzature: inoltre in questi laboratori dovrà essere presente una netta distinzione tra le aree in cui vengono trattati i materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio del materiale.
- 4.** Ogni esercizio deve essere provvisto di almeno un servizio proprio con antibagno, direttamente accessibile dall'interno, avente le caratteristiche indicate nel Regolamento di igiene dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. Il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere, sapone liquido e rubinetteria a comando non manuale.
- 5.** I servizi igienici dovranno essere almeno due negli esercizi di nuova attivazione, o in caso di trasferimento di attività preesistente, con superficie superiore a 80 mq. o con più di 5 addetti, di cui uno destinato ai clienti ed uno ai dipendenti. Qualora non siano creati direttamente dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come prevista dalla norma UNI 103390.
- 6.** Nei locali di lavoro, compreso i servizi igienici, i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti in materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di 2 mt. In modo da consentire una pulizia e disinfezione completa.
- 7.** I locali di lavoro devono essere dotati di lavandini fissi (uno per ogni posto di lavoro) ad acqua corrente, potabile, calda e fredda.
- 8.** Negli esercizi ove si usano solventi volatili ed infiammabili e nella zona di preparazione tinte deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la conservazione delle sostanze suddette; detti locali devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario ricorrendo anche ad una aspirazione forzata.
- 9.** L'impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme CEI e periodicamente verificato nel corretto funzionamento.
- 10.** L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

11. I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

12. L'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/ reception / attività amministrative di superficie non inferiore a 4 mt.

Gli esercizi devono essere forniti di:

- asciugamani e biancheria, in quantità sufficiente per poter essere ricambiati per ogni servizio;
- rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini proporzionati al numero dei lavoratori;
- un armadio per la conservazione della biancheria pulita;
- un contenitore per la biancheria sporca;
- un contenitore per immondizie;
- una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti, qualora vi siano dipendenti la cassetta dovrà essere conforme al DM 388/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

E. CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- 1.** i locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e periodicamente disinfettati;
- 2.** sono da preferire, quando possibile, strumenti da taglio a perdere ed in particolare lamette e rasoi monouso;
- 3.** in alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi, ecc.) che possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere sottoposti obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto livello o a sterilizzazione con prodotti specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene Pubblica, presso il quale è disponibile l'elenco aggiornato dei disinfettanti utili allo scopo;
- 4.** attrezzi quali spazzole, pettini, ecc., devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni servizio;
- 5.** gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni servizio;
- 6.** è proibito l'uso di piumini per spargere il talco o di altre sostanze in polvere, se non ad uso individuale;
- 7.** è vietata l'occupazione di minori di anni 16 nell'impiego professionale di lacche, tinture ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica alla persona (L. 17.10.1967, n. 977 e D.P.R. 20.01.1976, n.432);
- 8.** l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da una rapida ed abbondante areazione dei locali;
- 9.** durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare l'accensione di fiamme libere.

10. il materiale monouso utilizzato dovrà esser smaltito nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare è tenuto a predisporre un manuale di corretta prassi igienica e procedurale per lo svolgimento delle diverse attività.

F. CONDUZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Per le attività di Tatuatori e Piercing devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla **Delibera Regione Emilia Romagna n.ro 2007/465 “Approvazione delle linee Guida concernenti “Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”**”.

ART. 4 ATTIVITA' ESISTENTI

1. I titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing già autorizzate in locali non conformi alla disciplina del presente Regolamento conservano diritto all’esercizio dell’attività nei medesimi locali semprechè gli stessi abbiano conforme destinazione d’uso e presentino i requisiti igienico sanitari indispensabili all’esercizio dell’attività. Qualora, pur in presenza di conforme destinazione d’uso, il locale non presenti i requisiti igienico sanitari strutturali (presenza di servizi igienici) previsti dal presente regolamento, l’attività può continuare fino alla cessazione dell’azienda in capo all’attuale titolare. Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall’art 3 lett. D) a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari. Il competente Servizio dell’AUSL può prescrivere, entro il termine ritenuto necessario, l’adeguamento ai requisiti minimi e indispensabili per l’esercizio dell’ attività.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' PER ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

1. Il titolare o legale rappresentante dell’impresa deve presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 al Comune per:

1. aprire un nuovo esercizio;
2. trasferire l’attività già autorizzata in nuovi locali;
3. effettuare un ampliamento dei locali;

2. La Dichiarazione deve contenere come da specifica modulistica predisposta dal Comune:

- a) generalità del richiedente;
- b) codice fiscale o Partita IVA;
- c) ubicazione del locale destinato all’attività;
- d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti professionali;
- e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di antimafia;
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver rispettato i regolamenti in materia igienico sanitaria e in materia edilizia;

3. Alla dichiarazione devono essere allegati :

- a) Certificato di idoneità sanitaria rilasciato dall’ AUSL ovvero ricevuta di presentazione di domanda di certificato igienico sanitario;

- b) Relazione descrittiva dell'attività svolta e pianta planimetrica con lay-out dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100 con calcolo analitico della superficie;
- c) autorizzazione amministrativa rilasciata al cedente o DIA di apertura dell'esercizio;

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLA D.I.A.

1. Dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte ed allegati, l'Ufficio competente provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
2. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5, adotta motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività; salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine fissato dall'amministrazione che in ogni caso non dovrà essere inferiore a giorni trenta.

ART. 7 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing per atto tra vivi, comporta il diritto alla prosecuzione dell'attività da parte del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune apposita comunicazione di subingresso.
3. La comunicazione di subingresso deve essere presentata secondo le modalità dell' art. 5 comma 2° ed essere corredata da :
 - a) Atto di cessione /affittanza d'azienda o dichiarazione del notaio attestante l'avvenuta cessione o affittanza;
 - b) Relazione descrittiva e pianta planimetrica con lay-out dei locali a firma di un tecnico abilitato, in scale 1:50 o 1:100 con calcolo analitico della superficie o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali non hanno subito variazioni edilizie o strutturali dalla data di rilascio della precedente autorizzazione o D.I.A. Qualora le modifiche siano state apportate ai soli arredi dovrà essere allegata planimetria con il nuovo lay-out sottoscritta dal richiedente;
 - c) Autorizzazione rilasciata al cedente, o D.I.A. di apertura dell'esercizio presentata dalla ditta cedente;
 - d) Nei subingressi in attività autorizzate antecedentemente al 2000: Pianta planimetrica con relativo lay-out dei locali e indicazione del rapporto aerante e illuminante;
4. Il Servizio Igiene Pubblica esprime parere ai sensi dell'art. 3 lett. C) :

- nei subingressi in attività autorizzate prima dell'anno 2000;
- nei subingressi in attività autorizzate dall'anno 2000 i cui locali hanno subito modifiche strutturali o edilizie

Il subingresso è consentito in deroga alle superfici minime previste dall'art. 3 lett. D) a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari.

ART 8 SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

1. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi anche non qualificati, che intendono continuare l'esercizio dell'attività devono presentare comunicazione di volturazione secondo quanto previsto dall'art. 7, entro e non oltre 180 giorni dalla data dell'avvenuto decesso.
2. Tuttavia, gli aventi diritto potranno esercitare l'impresa purché all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta previa comunicazione al Comune.
3. Nell'impresa artigiana, in base all'art. 5 della Legge 08.08.1985 n° 443, l'autorizzazione decade di diritto salvo che uno degli eredi non compri il possesso della qualifica professionale decorso il periodo di 5 (cinque) anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

ART. 9 OBBLIGO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di presentazione della D.I.A. di cui all'art. 5.

ART. 10 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il periodo feriale non va comunicato all'Amministrazione comunale qualora non superi i trenta giorni.
2. Il titolare o il rappresentante legale è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e sino a un massimo di dodici mesi consecutivi.
3. Nel caso di subingresso l'esercizio dell'attività può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi, dalla data di acquisizione del titolo.
4. Il termine di cui ai precedenti commi 2° e 3° può essere prorogato in caso di motivata e comprovata necessità.

ART. 11 DECADENZA e CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il diritto ad esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing a seguito della presentazione della D.I.A. di cui all'art. 2 **decade** nei seguenti casi:

- a. per decesso del titolare salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
- b. qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- c. quando il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione D.I.A. di cui all'art. 19 comma 2° della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- d. qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 3;

2. Viene altresì ordinata la **cessazione** di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing:

- a. in caso di svolgimento abusivo dell'attività;
- b. per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari su conforme proposta dei competenti organi di controllo;
- c. in caso di mancato rispetto del divieto di avvio dell'attività di cui all'art. 6 co. 2° o qualora il titolare non provveda a conformare l'attività nel termine fissato dall'Amministrazione;

ART. 12 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI LABORATORI

1. Ai titolari di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing è fatto obbligo di rispettare la chiusura domenicale e festiva nonché gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco. Ai sensi del D.L. 31/1/2007, n° 7 coord. con la legge 2/4/2007 n° 40 art. 10 co. 2°, gli esercenti delle attività di cui all'art. 1 non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

2. La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.

ART. 13 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE

1. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tenere esposte, all'interno dei locali e in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali.

ART. 14 SANZIONI

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella contrassegnata come allegato A; nel rispetto dell'art. 7-bis del D.lgt. 18/08/2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. Nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di estetista o senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n° 12 /1990, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n° 1/1990;
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n° 174/2005;
4. Nel caso di particolare gravità o recidiva nella violazione al presente Regolamento il Comune può sospendere temporaneamente l'attività.

ALLEGATO "A"

ART.	COMMA	GENERE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO MIN.	IMPORTO MAX.
2	2°	Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	€ 80,00	€ 500,00
3	Let. A co. 1°, 2° e 3°	Esercizio dell'attività senza attestato di partecipazione al Corso di cui alla lett. A: della Del. Reg. n. 465/07	€ 80,00	€ 500,00
3	Let. B co.3°	Subentro dell'attività c/o il domicilio dell'esercente in locali non separati e distinti dai locali adibiti ad abitazione civile	€ 80,00	€ 500,00
3	Let. C	Violazione di previsione normativa in materia igienico sanitaria	€ 80,00	€ 500,00
5	1°	Esercizio di attività senza presentazione della DIA almeno 30 giorni prima	€ 80,00	€ 500,00
6	2°	Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni denunciate in caso di inammissibilità della DIA	€ 80,00	€ 500,00
7	3°	Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della prescritta comunicazione	€ 80,00	€ 500,00
8	1° e 2°	Prosecuzione dell'attività in caso di decesso del titolare senza la presentazione della prescritta comunicazione	€ 80,00	€ 500,00
10	2°	Mancata comunicazione preventiva della sospensione dell'attività	€ 80,00	€ 500,00
12,13		Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	€ 80,00	€ 500,00